

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3343

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, DIANA Lorenzo,
MACONI, BRIENZA, CAMO, MELONI, CARCARINO,
BERTONI, ERROI, MONTAGNINO, BARRILE, MIGNONE,
MUNDI, PAROLA, LOMBARDI SATRIANI, MAZZUCA
POGGIOLINI, BATTAFARANO, VERALDI, CORTELLONI,
RUSSO SPENA, LAURIA Baldassare, MEDURI e PELELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 1998

Inquadramento dei messi di conciliazione nei ruoli
del Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'entrata in vigore della normativa relativa al giudice di pace, alla definizione del contenzioso civile pendente, alla competenza penale attribuita allo stesso giudice di pace ed all'istituto giudice unico di primo grado, ed in virtù del disegno di legge governativo con il quale si chiede al Parlamento la delega per il decentramento dei servizi della giustizia per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, si stanno creando le premesse di un servizio giustizia più efficiente. In conseguenza dell'enorme aumento del carico di lavoro, gli uffici giudiziari dovranno essere adeguatamente rafforzati. In particolare si rende necessario ed improcrastinabile coprire ed aumentare sensibilmente gli organici, prevedendo la copertura dei posti di III e IV qualifica funzionale con l'immissione, prioritaria, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare n. 6/97 del Ministero di grazia e giustizia - affari civili e libere professioni del 30 giugno 1997). Il disegno di

legge prevede che ciò avvenga attraverso l'espletamento di due distinti concorsi per soli titoli riservati esclusivamente agli stessi, considerando anche che essi resterebbero del tutto senza prospettive occupazionali in previsione della chiusura definitiva degli uffici delle conciliazioni entro il 31 dicembre 1998, e che non possiamo prevedere per cui la sola prospettiva del lavoro di notifica.

La loro destinazione in uffici compresi nel distretto di Corte di appello di appartenenza, consente la prosecuzione del lavoro nelle proprie città.

Presupposto indispensabile è il possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Questa è la maniera più giusta per risolvere un altro aspetto della vertenza del precariato, dando così una risposta seria e concreta alle tante famiglie che da anni vivono in assoluta incertezza economica.

La copertura finanziaria del presente provvedimento legislativo è assicurata, per l'anno 1998 e per gli anni successivi, facendo ricorso ai fondi globali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati fino alla data del 1° maggio 1995, sono immessi nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria - e destinati agli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di appartenenza, inquadrati nella III e IV qualifica funzionale previo espletamento di due distinti concorsi per soli titoli esclusivamente a loro riservati.

2. La graduatoria sarà stilata mediante valutazione dei titoli che verranno determinati dal Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 11.870 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.